



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale della riunione indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, mercoledì 5.6.2024, alle ore 17.30, presso l'Aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. D. Potetti
- Dott. A. Belli
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott. G. M. Manzoni
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)

Sono altresì presenti gli addetti all'ufficio del processo.

Sono assenti giustificati la dott.ssa M. Vecchiarino e la dott.ssa V. Lupi.

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza il dott. F. Simonelli.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

“Ultima dichiarazione” dei redditi da prendere in considerazione ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (giurisprudenza):

- Il Presidente di Sezione pone l'attenzione dei presenti sul contrasto giurisprudenziale in materia di ammissione al patrocinio dello Stato, in particolare se per “ultima dichiarazione”, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 debba intendersi quella effettivamente presentata o invece quella per la quale sia già maturato, e non scaduto, l'obbligo di presentazione;
- Tale contrasto interpretativo è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez IV, 27/02/2024, Sent. n. 16716, dep. 22/04/2024): l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Tale riferimento temporale deve essere preferito ad altri perché garantisce omogeneità nell'individuazione della annualità rilevante ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio e corrisponde ad esigenze di “certezza” cui è doveroso dare risposta.
- I presenti prendono atto dell'indirizzo nomofilattico illustrato;

Sulla possibilità di costituzione di parte civile in caso di accordo per patteggiamento già perfezionato:

- Le Sezioni Unite penali (Cass. Pen., Sez U, 30/11/2023, Sent. n. 16403, dep. 19/04/2024) sono intervenute sul tema in questione affermando che, in caso di patteggiamento, *“il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione”*;
- Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che il procedimento penale sarebbe destinato a concludersi senza possibilità di pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla costituenda parte civile, l'interesse di quest'ultima alla costituzione in giudizio non sussisterebbe;
- Anche in questo caso i presenti prendono atto dell'orientamento di legittimità indicato dal Supremo consesso.

Altro approfondimento giurisprudenziale:

- Cass. Pen. Sez. IV, 27/03/2024, Sent. n. 14710, dep 10/04/2024, in merito alla modifica delle condizioni di procedibilità dell'azione penale (in caso di reato divenuto procedibile a querela quando questa non sia stata presentata), ha affermato il potere del PM di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione e alla contestazione di un reato connesso o di una circostanza aggravante che comporti la procedibilità d'ufficio.
- Tale potere va riconosciuto al PM senza specifici limiti temporali, anche se è decorso il termine per la presentazione della querela, e il giudice non può esercitare alcun sindacato sull'ammissibilità della contestazione.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Magistrati della Sezione Penale, anche onorari, agli addetti all'ufficio del processo della sezione penale, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Sede – ed alla Camera Penale.
Riunione chiusa alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

